

STUDIO LEGALE
AVV. ALFREDO QUARANTA
 TERAMO – Corso De Michetti, 49
 CROGNALETO (TE) – Fraz. Nerito, 9
 Tel. 3398100147 fax +391782760460
 P.I. 01955080674 – email
 avv.alfredoquaranta@tiscali.it
 Pec alfredo.quaranta@pec-avvocatiteramo.it

TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO – SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.

p e r

Maila Di Curzio nata a Teramo il 02 Novembre 1977, C.F.DCRMLA77S42L103S, residente in Teramo, alla via Nicola Dati n. 50, rappresentata e difesa, dall'avv. Alfredo Quaranta (CF QRNLRD86R06L103B) del Foro di Teramo, che dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni del presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: alfredo.quaranta@pec-avvocatiteramo.it e domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Teramo, al Corso de Michetti n. 49, giusta procura in calce al presente atto

RICORRENTE

C o n t r o

Il Ministero dell'Istruzione Università e del Merito, c.f.80185250588), in persona del Ministro p.t. domiciliato *ex lege* in (67100) L'Aquila alla Via Buccio da Ranallo, Complesso Monumentale San Domenico, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato

RESISTENTE

E

L'Ambito Territoriale di Teramo, c.f. 80004250678, in persona del Dirigente e legale rapp.te p.t. corr. in Teramo al Largo S. Matteo, n. 1;

RESISTENTE

E



L'Istituto di Istruzione Superiore "Delfico- Montauti", c.f. 92043530671, in persona del Dirigente scolastico e rapp.te legale *p.t.*, corr. in Teramo, alla Piazza Dante n. 20

RESISTENTE

Nonché contro

Qualora ritenuto necessario, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA -profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico- pubblicate dall'I.I.S. Delfico Montauti di Teramo, valide per il triennio scolastico 2024/2027, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

CONTROINTERESSATI

FATTO

1. La ricorrente ha presentato, secondo le modalità di cui al Bando ([doc. n. 1](#)), domanda n. protocollo m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.5029598.20-04-2021, per l'immissione nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ai sensi del DM 89 del 21 maggio 2024, valide per il triennio 2024/2027, presso l'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Teramo, allegando la documentazione ivi richiamata. ([doc. n. 3](#)).
2. Al momento della compilazione della procedura online, la ricorrente, come richiesto nel *form*, ha indicato tutti i periodi di servizio caricandoli in apposito modulo, come da *screenshot* in allegato ([doc. n. 5](#)).
3. In particolare, i servizi resi sino ad adesso, pressochè con prestazioni lavorative eseguite senza soluzione di continuità, dalla sig.ra Maila Di Curzio Sono i seguenti:
 - a) Liceo Scientifico Albert Einstein di Teramo, con contratto stipulato in data 5 ottobre 2021(v. [doc. 10](#));
 - b) Liceo Scientifico Albert Einstein di Teramo, con contratto stipulato in data 3 gennaio 2022 v. [doc. 11](#));
 - c) Liceo Scientifico Albert Einstein di Teramo, con contratto stipulato in data 1 aprile 2022 (v. [doc. 12](#));
 - d) Convitto Nazionale Melchiorre Delfico di Teramo, con contratto stipulato in data 16 ottobre 2023 (v. [doc. 13](#));
 - e) Convitto Nazionale Melchiorre Delfico di Teramo, con contratto stipulato in data 28 ottobre 2023 (v. [doc. 14](#));



- f) Convitto Nazionale Melchiorre Delfico di Teramo, con contratto stipulato in data 13 novembre 2023 (v. [doc. 15](#));
- g) Convitto Nazionale Melchiorre Delfico di Teramo, con contratto stipulato in data 23 gennaio 2024 (v. [doc. 16](#));
- h) I.S.S. Delfico Montauti, con contratto stipulato in data 27 gennaio 2024 (v. [doc. 17](#));
- i) I.S.S. Delfico Montauti, con contratto stipulato in data 17 febbraio 2024 (v. [doc. 18](#));
- l) I.S.S. Delfico Montauti, con contratto stipulato in data 29 febbraio 2024 (v. [doc. 19](#));
- m) I.S.S. Delfico Montauti, con contratto stipulato in data 30 aprile 2024 (v. [doc. 20](#));
- n) I.S.S. Delfico Montauti, con contratto stipulato in data 02 maggio 2024 (v. [doc. 21](#));
5. La ricorrente ha svolto l'ultimo servizio, presso l'I.I.S. "Montauti-Delfico" di Teramo fino al mese di maggio 2024, e, attualmente, è in attesa di chiamata, sulla base dello scorrimento in graduatoria;
7. Pubblicata la Graduatoria relativamente al profilo di Collaboratore, la stessa ha visto attribuirsi un punteggio molto basso pari a 11,30 punti. Con la valutazione dei titoli di servizio, invece, avrebbe ottenuto, con calcoli ex d.M. 21 maggio 2024 n. 89, ben 7,5 punti in più, per un totale pari a punti 18,80 per il profilo di Collaboratore Scolastico e 1,5 punti in più rispetto al profilo di Assistente amministrativo per un totale pari a 12,80 come da conteggio che si allega (v. [doc. 22](#));
8. Detto punteggio basso è dovuto al fatto che alla stessa non sono stati riconosciuti nessuno dei titoli di servizio elencati al punto 3. del presente ricorso, cui, per economicità della trattazione, si rimanda.
9. Questo perché, presumibilmente per un *bug* di sistema, i titoli di servizio, benché inseriti in piattaforma (v. [doc. 5](#)) e correttamente riepilogati nella ricevuta, non sono presenti in domanda (v. [doc. 3](#)), sicché, non sono stati valutati dall'amministrazione scolastica.
6. Per tale motivo, da parte ricorrente sono stati indirizzati due reclami, prima all'I.I.S. Montauti-Delfico ed inseguito, stante il rigetto dell'istanza (v. [doc. 7](#)) all'Ambito Territoriale di Teramo, con i quali, in estrema sintesi, si chiede una rettifica del punteggio, tenendo in considerazione dei titoli posseduti ma non inseriti in domanda per mero errore tecnico di sistema (v. docc. nn. [6](#), [7](#), [8](#), [9](#));



7. Entrambi i reclami sono stati rigettati, poichè *“l’Amministrazione Scolastica ha operato correttamente nel rigettare il reclamo presentato dalla S.V. avverso le graduatorie A.T.A. di Terza Fascia, giacché così come emerge dalla domanda di partecipazione, prot. n. 13857769.28-06-2024, non sono stati inseriti i servizi reclamati e durante la pendenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione non è stato segnalato alcun malfunzionamento tecnico all’Istituto Scolastico”* (v. [doc. 9](#)); questo, come si vedrà meglio in diritto, in contrasto con i chiarimenti al Bando forniti dal dott. Serra, che, in sintesi, ha rimesso alle singole Istituzioni scolastiche di valutare l’opportunità di *“emendare quelle inesattezze delle quali possa ragionevolmente consentirsi la regolarizzazione”* (v. [doc. 2](#));

7. Nello specifico, quindi, con l’attribuzione del punteggio corretto, la ricorrente scalerebbe tantissime posizioni in graduatoria, sì da essere chiamata per i servizi di supplenza in maniera prioritaria rispetto alla posizione attuale;

8. Non ben si comprende il perché, essendo quelli dichiarati ma non caricati in piattaforma, non per negligenza della ricorrente ma per un mal funzionamento del sistema (v. [doc. 5](#)), il perché non siano stati accolti i reclami in autotutela *medio tempore* presentanti, anche e soprattutto per via del fatto che la documentazione in possesso dell’amministrazione scolastica.

9. Inoltre, i candidati con un punteggio in graduatoria anche leggermente inferiore ai 18,30 punti, sono già stati chiamati per supplenze, sicchè, il mancato riconoscimento del punteggio esatto alla sig.ra Maila Di Curzio sta cagionando un danno diretto, concreto ed attuale, poichè, con l’attribuzione del corretto punteggio già avrebbe potuto essere chiamata per lo svolgimento di supplenze.

Alla luce di quanto premesso in fatto, si presenta il presente ricorso giurisdizionale, per i seguenti motivi di

DIRITTO

Dalla documentazione che si produce in atti risulta *ictu oculi* evidente la palese illegittimità di tutta l’azione amministrativa: attività, giova evidenziare, in questa sede strettamente vincolata e non aperta a nessun aspetto di discrezionalità (da qui, inevitabilmente, anche la giurisdizione del giudice ordinario secondo la nota categoria dottrinale dell’attività vincolata posta nell’interesse del privato, che, per l’appunto, fonda lo *jus dicere* dell’a.g.o.).

Ed infatti, dalla premessa in fatto che precede, risulta manifestamente chiaro che la Pubblica amministrazione, in via del tutto arbitraria, non ha riconosciuto dei titoli



di servizio in possesso della ricorrente, dichiarati ma poi non riconosciuti dal sistema, per un suo *bug* e, comunque per un suo malfunzionamento (v. docc. [3](#) e [5](#)). Tutto ciò in carenza di motivazione del provvedimento di esclusione e dei successivi rigetti dei reclami inoltrati, anche alla luce dei chiarimenti al bando presentati dal Direttore generale e responsabile del procedimento prof. Filippo Serra, il quale, rimette alle singole Istituzioni scolastiche di valutare l'opportunità di "emendare quelle inesattezze delle quali possa ragionevolmente consentirsi la regolarizzazione (v. [doc. 2](#)).

Ed è così, che, allora, le Istituzioni scolastiche di riferimento, in virtù di quanto generalmente previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 445 del 2000 secondo cui *"le singole Amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare"*, avrebbero dovuto prendere atto del bug di sistema e caricare i contratti di servizi, tutti in loro possesso.

Ma tutto ciò, in concreto, non è avvenuto senza alcuna giustificazione, di fatto e giuridica: alla autotutela scaturente dai reclami, preso atto dell'errore non di dichiarazione ma di sistema, L'Ambito Territoriale di Teramo e L'Istituto di Istruzione Superiore "Delfico- Montauti", avrebbero dovuto, una volta verificati i titoli della ricorrente in loro possesso, attribuire alla stessa il corretto punteggio.

Ma così non è stato, tanto che alla Sig.ra Maila Di Curzio è stato attribuito e confermato un punteggio molto basso pari a 11,30 punti, senza il riconoscimento di alcun titolo di servizio.

Con la valutazione dei titoli di servizio, invece, avrebbe ottenuto, con calcoli ex d.M. 21 maggio 2024 n. 89, ben 7,5 punti in più, per un totale pari a punti 18,30 in relazione al profilo di Collaboratore scolastico ed 1,5 punti in più in relazione al profilo di assistente amministrativo per un totale pari a 12,80 punti, come da conteggio che si allega (v. [doc. 22](#)).

Risulta così totalmente leso il diritto perfetto della ricorrente ad esserle attribuito il corretto punteggio, sì da scalare tantissime posizioni in graduatoria.

Ed invero, come già in parte messo in luce *in incipit* della presente motivazione in diritto, in questo caso l'attività della Pubblica amministrazione è strettamente vincolata e deve limitarsi a scrutinare il punteggio sintetico finale ottenuto dagli aspiranti alla sede, calcolato sulla base di indicatori rigidamente stabiliti sia da fonti normative.

Ed infatti, in tal caso, stante la natura strettamente vincolata dell'attività amministrativa già messa in evidenza e posta in essere dall'amministrazione non già per la cura dell'interesse pubblico ma per l'interesse del privato (da qui il suo



diritto soggettivo perfetto), nella specifica qualità di datore di lavoro e secondo i poteri di quest'ultimo, l'Amministrazione scolastica, avrebbe dovuto solo limitarsi a stilare la graduatoria sulla base dei punteggi numerici ottenuti dagli aspiranti, non dovendo esercitare in merito nessun potere di scelta.

Ed infatti, all'uopo occorre evidenziare che L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito al mancato riconoscimento dei titoli, non caricati solo per un mal funzionamento del sistema ma posseduti dalla sig.ra Di Curzio e conosciuti dall'amministrazione scolastica.

Tutto ciò nonostante l'odierna ricorrente avesse chiarito nei reclami che il mancato inserimento dei titoli di servizio non fosse dipeso da Lei ma da un *bug* di sistema (v. docc. [5](#), [6](#), [7](#), [8](#), [9](#)).

E tutto ciò ignorando totalmente che *“la motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale”* (in termini si veda TAR Puglia- Lecce, sentenza n. 560 del 6 aprile 2016).

Ed inoltre, anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che *“La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990,*



secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta” (in termini T.A.R. Lazio-Roma, sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

Ma tutto ciò, in concreto, non è avvenuto avendo l'Amministrazione scolastica rigettato i reclami senza motivare il perché non venissero riconosciuti i titoli di servizio posseduti.

Infine, come chiarito al punto 9) della premessa in fatto che precede ed a cui si rimanda, avuto riguardo alla graduatoria specifica di collaboratore scolastico, i candidati con un punteggio in graduatoria anche leggermente inferiore ai 18,30 punti, sono già stati chiamati per supplenze, sicchè, il mancato riconoscimento del punteggio esatto alla sig.ra Maila Di Curzio sta cagionando un danno diretto, concreto ed attuale, poiché, con l'attribuzione del corretto punteggio già avrebbe potuto essere chiamata per lo svolgimento di supplenze. Si chiede, pertanto, la condanna al risarcimento del danno per equivalente subito dalla ricorrente, corrispondente alle retribuzioni non percepite per via di questo errore, dal mese di ottobre al mese di giugno 2025 per un totale di circa € 16.135,65, come stipendio medio che la stessa avrebbe percepito in caso di attribuzione del corretto punteggio e come da busta paga in allegato (v. [doc. 23](#)) o della somma maggiore e/o minore ritenuta di Giustizia.

La sig.ra Maila Di Curzio, giova ripetere, con la corretta attribuzione del punteggio di 18,30, avrebbe sicuramente già intrapreso incarichi di supplenza, cosa che, in concreto, non è avvenuta per comportamento non diligente della Scuola.

P.Q.M.

la ricorrente **chiede**, previa disapplicazione, delle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ai sensi del DM 89 del 21 maggio 2024, valide per il triennio 2024/2027, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale, ivi compresi i provvedimenti di rigetto dei reclami *medio tempore* presentati, previo riconoscimento dei titoli di servizio, la corretta



applicazione del punteggio pari a punti 18,30 per il profilo di Collaboratore Scolastico e di 12,80 per il profilo di Assistente Amministrativo o a quelli maggiori e/o minori ritenuti di Giustizia, per tutte le ragioni di cui in narrativa cui si rimanda.

Si chiede, infine, la condanna al risarcimento del danno per equivalente subito dalla ricorrente, corrispondente alle retribuzioni non percepite per via di questo errore, dal mese di ottobre al mese di giugno 2025 per un totale di circa € 16.135,65 o della somma maggiore e/o minore ritenuta di Giustizia.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, aumentati del 30% ex. d.M. 55/2014, per via dei collegamenti ipertestuali effettuati ai documenti.

ISTANZA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

In ogni caso, ove ritenuto opportuno, anche preliminarmente ed in relazione al rilevante numero di candidati che precedono (seppure illegittimamente) nella graduatoria in questione, tanto più ove gli stessi siano da considerarsi controinteressati al presente ricorso, stante il cospicuo numero degli stessi, autorizzare la notifica *ex art.* 151 c.p.c. (derogando alle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), nel modo meno gravoso per il ricorrente e più tempestivo, attraverso cioè la pubblicazione del ricorso (e pedissequo decreto) nel sito internet del Miur e/o dell'ambito territoriale di Teramo.

Ai fini istruttori Si produce:

- 1) [Bando](#);
- 2) [Chiarimenti al Bando prof. Serra](#);
- 3) [Domanda Maila Di Curzio](#);
- 4) [Reclamo Delfico Montauti](#);
- 5) [Screenshot procedura](#);
- 6) [Reclamo Delfico Montauti](#);
- 7) [Rigetto reclamo Delfico Montauti](#);
- 8) [Reclamo Moschella](#);
- 9) [Rigetto reclamo Moschella](#);
- 10) [Contratto di lavoro 1](#);



- 11) [Contratto di lavoro 2](#);
- 12) [Contratto di lavoro 3](#);
- 13) [Contratto di lavoro 4](#);
- 14) [Contratto di lavoro 5](#);
- 15) [Contratto di lavoro 6](#);
- 16) [Contratto di lavoro 7](#);
- 17) [Contratto di lavoro 8](#);
- 18) [Contratto di lavoro 9](#);
- 19) [Contratto di lavoro 10](#);
- 20) [Contratto di lavoro 11](#);
- 21) [Contratto di lavoro 12](#);
- 22) [Conteggi](#);
- 23) [Busta paga febbraio 2024](#).

Si chiede, infine, qualora ritenuta di necessità, l'espletamento di una CTU atta a verificare sia l'eventuale malfunzionamento del sistema, sia l'esatto conteggio derivante dalla corretta attribuzione dei titoli di servizio della ricorrente.

DICHIARAZIONE REDDITO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Maila di Curzio , dichiara di essere titolare, dall'ultima dichiarazione, di un reddito imponibile Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al d.P.R. n. 115/2002 e di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, e pertanto

SI IMPEGNA

a comunicare, fino a che il processo non sia definito le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente.



In caso di soccombenza del ricorrente nel presente giudizio, in applicazione del disposto di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., Vorrà, pertanto, l'Ill.mo Giudice adito, astenersi dall'emettere una pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai fini dell'assoggettamento al Contributo Unificato di Iscrizione a ruolo ex art. 9 comma 1-bis del d.P.R. n. 115/2002, parte ricorrente dichiara che il valore del presente giudizio è pari indeterminabile e che il reddito complessivo imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione è inferiore al triplo dell'importo previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 76 e 92, e pertanto chiede di essere esonerato dal relativo versamento.

Teramo, lì 07 novembre 2024

*Avv. Alfredo Quaranta
f.to digitalmente*

